IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno L - Serie IV - Vol. VII - Fasc. III - Marzo 1925

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE. S. C. dei Sacramenti.** Risoluzioni circa la concessione della Messa dopo la mezzanotte, p. 65. - **S. C. del Concilio.** Nuova circolare dell'ufficio catechistico, p. 71. - **S. C. dei Religiosi.** Decreto circa i religiosi che divengono dementi prima della professione perpetua, p. 72. - **S. C. di Propaganda Fide.** Decreti di mutazioni dei nomi di Vicariati apostolici, p. 76. - **S. C. dei Seminari.** Decreto e questionario per la relazione dello stato dei Seminari, p. 77. - **S. Penitenzieria Apostolica.** Rescritti circa l'acquisto del Giubileo, p. 81. — **QUESTIONI.** Circa la limitazione di confessori religiosi, p. 82. — **BREVI RISPOSTE** (21-33), p. 85. — **NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.** Decreti circa l'assicurazione obbligatoria e circa l'ispezione dell'insegnamento religioso. - Massimario circa le congrue, etc. (*Continuazione*), p. 87. — **BIBLIOGRAFIA**, p. 96.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione dei Sacramenti.

Circa la concessione della facoltà di celebrare la Messa dopo mezzanotte in occasione di qualche straordinaria solennità [*A. A. S.*, XVII, pag. 100].

Romana et aliarum. — In plenario Conventu E.morum Patrum, habito die 15 aprilis 1924, propositum fuit dubium: « An et quomodo « expediat facultatem concedere Missam litandi media nocte in Conven- « tibus Eucharisticis — in triduanis supplicationibus ad honorem « Ss.mi Sacramenti, vulgo *tridui Eucaristici* — occasione sacrarum « missionum, et, in genere, in aliqua alia extraordinaria solemnitate »; et E.mi Patres, re mature perpensa, respondere censuerunt:

« Quoad Conventus Eucharisticos, iam provisum per Litteras Apo- « stolicas SS. D. N. Pii PP. XI diei 7 martii 1924 (*Act. Ap. Sedis*, « an. XVI, vol. XVI, n. 4, pag. 154) (1).

« Relate ad alias huius generis petitiones, gratia concedi poterit a « Sacra Congregatione de disciplina Sacramentorum sub sequentibus « conditionibus:

« 1° tantummodo in casibus extraordinariis;

« 2° initium Missae celebrandae ne fiat ante dimidiam horam post mediam noctem;

« 3° Sacrae supplicationes (vulgo *sacre veglie*) perdurent spatio circiter trium horarum;

« 4° remoto semper quocumque irreverentiae periculo ».

His omnibus relatis Beatissimo Patri Pio Papae XI in audientia concessa infrascripto huius Sacrae Congregationis Secretario die 22 aprilis 1924, Ss.mus eamdem resolutionem approbare et confirmare dignatus est.

† A. Capotosti, Ep. Thermen., *Secretarius*.

(1) Cfr. *Mon. Eccl.*, XXXVI, p. 109.

ANNOTAZIONI

Il commento a tale decisione è dato nel miglior modo e nella migliore forma dal *Voto del Consultore* che, assai opportunamente, viene pubblicato insieme alla decisione. Lo riportiamo anche noi testualmente:

Quaedam praemittenda duco, ut propositae quaestioni satisfaciam. Quaestio quidem naturam induit ad Rubricas maxime atque ad disciplinam spectantem, et cum nullam habeat cum Fidei articulis connexionem, Supremo Ecclesiae Legislatori plene subest, qui, in decernendo, utilitatem fidelium maxime intendit ac debitum erga augustum Sacramentum decus.

Recens canonica legislatio de tempore, quo Sacrum litari assolet, statuta habetur in canone 821, nn. 1, 2, 3, Cod. I. C. Idem canon suam ducit originem non modo ex fontibus, ad calcem ipsius Codicis relatis, quique illum collustrant, sed ex pluribus etiam Bullis Rescriptisque, quae media, ut vocatur, aetate, Summi Pontifes ediderunt, ex quibus apparet tunc temporis pro certo habuisse Doctores, *divinum Sacrificium* nonnisi *orto iam sole* fieri posse.

Praxis contraria, pluries fuit damnata, atque inter condemnationes praecipue illae recensentur, quas irrogasse scimus Innocentium IV, Constitutione *Sub catholicae* et S. Pium V, Constitutione *Sancti unius*.

Huiusmodi autem Ecclesiae rigor, tam late patuit, ut die 2 martii an. 1737, datis a S. Congregatione sacris tuendis ritibus praeposita, literis Cardinali Prospero Lambertini, Bononiensi Archiepiscopo, interdicta fuerit in eadem civitate, « multas per horas ante auroram Missa lecta..., deindeque eodem die « pluribus iam a meridie transactis horis, ... alia Missa, etsi dominicus foret « dies, atque etiam occasione, qua Sanctae Dei Parentis a S. Luca depictum « simulacrum solemni pompa duceretur ».

Verum eninmvero fucata sub hac abusus specie, quae hac illac apud plures Europae dioeceses antea irrepserat, et quam legitima auctoritas studuit interdicere, aliqua delitescebant indicia vetustioris ac diversae Ecclesiae disciplinae, olim ubique receptae, quae non modo sinebat, verum etiam Missam vespertinis nocturnisque horis interdum celebrari praecipiebat. Cuius vetustae disciplinae haud obscura adhuc supersunt vestigia in Missali Romano, plurimumque sacrae eruditioni prodesset eius historiam retexere ab altero saeculo post Christum natum ad saeculum XIII.

Cum autem recens ius liturgicum tempus praefiniverit pro Sacro litando, initium scilicet, quo idem inchoari possit, atque horam, ultra quam litari haud licet, ea profecto exstitit legislatoris mens, ut Missam veluti peculiarem ritum actionemque reputaverit omni destitutam nexu aliis cum actionibus liturgiam quotidianam spectantibus. Veteres enim diverso quodam modo rem concipiebant; unde nil mirum quod ex diverso iudicio, diversa per tempora habita fuerit legislatio.

Primis Ecclesiae temporibus, quibus fidelium pietas maxime sacrae liturgiae adhaerebat, Missae Sacrificium, uti potior diei christianae pars habebatur, atque uti universi quotidiani cultus centrum; Officium etiam divinum crebraque ieiunia, quae tunc per hebdomadam explebantur, arcte cum divino Sacrificio connectebantur; unde harum omnium piarum exercitationum Officiique canonici tempus, ab eo quo Sacrum litabatur dependens erat.

Primis item apostolicis temporibus, cum Ecclesiam inter et Synagogam discidium nondum plene evenisset, atque non modo Apostoli sed ingens etiam fidelium multitudo servandae Legis esset studiosissima, festivae Synaxis Eucharisticae tempus legitimum nox fuit illa, quae intercedit sabbatum inter et dominicum diem. Sanctus sane Lucas, paucis licet verbis, de quodam nocturno conventu nos docet, cui S. Paulus Troadis praefuit. Plena vero hac super re nobis notitia suppeditatur ex iis, quae plures primorum trium saeculorum scriptores tradiderunt, ex quibus eruitur eamdem Synaxim noctu peractam, et quae festivum diem praecedebat, diutino psalmorum cantu, lectionibus et concionibus absumi consuevisse, iisque expletis, Sacrum fideles, illucescente caelo, explere, Dominique Corpus sumere fuisse solitos. Caelesti hac dape refectis, austerum ieiunium, quo plus interdum quam viginti quatuor horis fideles adstringebantur, desinebat.

Primo exeunte saeculo, bina ieiunia seu « Stationes » feria IV et VI. cuiusque hebdomadae viguisse scimus. Eiusmodi ieiunia, minora nuncupata, hora nona post Missam finem habebant, quae hodie horae fere quintaedecimae respondet: mente siquidem veteres concipere nequibant, Coenam Domini celebrari posse adhuc ieiunii lege perstante. Utique pro pia abstinentia quodammodo sacranda, Eucharisticum Sacrificium requirebatur; hoc vero ieiunii semper finem indicebat; adeo ut quadragesimali tempore, quum abstinentia a cibo et potu usque ad vesperam ducebatur, tum solum Missa litari posset. Plura in Missali Romano eiusmodi primae disciplinae indicia adhuc supersunt, ex quibus Missam cum ieiuniis, quae *stationalia* dicebantur, et cum liturgicis vigilis colligatam olim fuisse apparet.

Unde factum est, ut cuilibet diei, qui pro explendo ieiunio statutus erat, Missa post *nonam* fuerit designata; vigiliae vero et Missae, quae sabbatis Quatuor Temporum peragebantur, uti nocturni ritus habitae. Formulas praetereo omnes, utpote notas, quae clare ad nocturnum tempus sese referunt.

Eiusmodi Missis antelucanis celebris addicenda est Eucharistica illa Synaxis Natalis D. N. Iesu media nocte, quae psalmodiae finem indicebat, ac ieiunio ipsius Natalis festum praeeunti.

Quin vero hoc Sacrificium ad idem Natale festum esset circumscriptum, litabatur immo post nocturnam psalmodiam, quae diem dominicum Martyrumque natalitia praecedebat. Verum, nocturna Natalis Domini Missa, Romanorum more, non media nocte peragebatur, sed « ad galli cantum », prouti ceterae omnes nocturnae Synaxes explebantur.

Hisce quae adnotanda erant praemissis, de veteri ac recenti Pontificio iure, animadvertendum est de hora ac tempore Sacrum faciendi, plurima privilegia, nunc etiam quibusdam religiosorum Ordinibus, sacris Aedibus, piisque consociationibus etc., concessa, rigorem quodammodo hodierni iuris temperasse, aliquando pro Missa celebranda statutum tempus producendo a media nocte usque ad solis occasum.

Bullaria sodalium Franciscalium, Augustinianorum et quarumdam sodalitatum Monachorum, facultatem tribuunt ut *sodales itinerantes* rem divinam faciant a media nocte usque ad nonam diei posteri, ideoque usque ad horam decimam sextam. Romana Archisodalitas pro adorando noctu SS.mo Sacramento, nonnullis abhinc annis, privilegio et ipsa positur ut Missa

celebrari possit super ipsum Altare, ubi Sacramentum Augustum adorationi proponitur, idque postrema hora cuiusvis turni vigiliaris. Ex huiusmodi igitur concessione, Sacrum fieri poterit, hiberno tempore, vix dimidia elapsa fuerit hora post mediam noctem. In hoc quoque Sacrae Congregationis tabulario plura servantur documenta, quibus Pontificio iure huiusmodi venia indulgetur.

***

Modo propositae quaestioni diluendae accedam: « An et quomodo con-« cedere expediat Indultum Missam litandi media nocte ad effectum de quo « agitur? »

Praemonendum duco, distinctionem in hac Sacra Congregatione receptam inter Missam, quae Natalis Servatoris nostri nocte peragitur, aliasque Missas, quarum celebratio permittitur *saltem dimidia hora post mediam noctem*, nullimode ex liturgica traditione repeti posse, quae nullum olim agnoscebat discrimen inter Sacrum, quod in pervigilio Natalis D. N. I. C. peragebatur, aliaque quae in liturgicis pervigiliis operari consueverant, et quae initium cuncta habebant « ad galli cantum ».

Nihilominus, ratione habita, volventibus saeculis, ad christianae pietatis incrementum erga iucundum Natalis Domini festum, recepta ab hac Sacra Congregatione praxis sapienti sane consilio inducta videtur, ac fovenda. Cum igitur petuntur facultates pro litandis nocturno tempore Missis, quoties *extraordinaria occasione,* qua vel Eucharistici Conventus habentur, vel supplicationes per horas quadraginta fiunt, etc., peropportunum esse censeo quod S. Sedes haud difficulter petitam extraordinaria de causa facultatem tribuat, quin ex ea verendum sit ne abusus irrepant, vel etiam hodiernum Ecclesiae ius vigens detrimentum hac super re capiat. Codicis enim canon 821 Missae celebrationis tempus tantummodo respicit, quod suetae liturgiae leges his postremis saeculis servarunt; verum ipsius legumlatores haud plenam tunc sibi rationem comparare potuerunt de continuo assiduoque in dies incremento Eucharistici cultus, quem modo laetantes adauctum cernimus, praecipue cum nocturna solemnia peraguntur, sacrorum coetuum, Iubilaeorumque occasione. Eumdem Eucharisticum cultum provehendi causa haud temere est repetenda ab excitatis auctisque ubique a Summis Pontificibus atque Episcopis liturgicis studiis, fidelium primorum saeculorum spiritu exemploque ductis, quum christiana pietas maxime floreret.

Circumstantiae itaque quas iuris canonici Codex intendit, atque illae, quae in proposito casu concessionem suadent, dissimiles prorsus exstant. Codex quidem de iis rationem habet, quae usitate fiunt, atque exinde legem condit; expetita e contrario concessio in casu peculiares perpendit circumstantias, quarum causa privilegium invocat, seu peculiarem novam legem, quae communi bono in « speciali casu » aptius consulat. Abest itaque quaevis discrepantia legem inter, petitamque a Sacra Congregatione facultatem; unde cum binae exstent dissimiles circumstantiae, aequitas postulat, ut binis dissimilibus praescriptis rei consulatur. Indultum siquidem modo expetitum, ad prisca christianae religionis tempora quodammodo nos revocat. Prouti in

vetustis pervigiliis liturgicis eveniebat, modo etiam, antequam nocturnum Sacrum peragatur, solemnes plerumque supplicationes fiunt, adorationes ad horas producuntur, sacrarumque laudum cantus, uti olim, quum post diutinum vigilatum psalmorum concentum, Missae sacrificium ieiunium ac Synaxim tandem absolvebat. Ante dimidium saeculum haud profecto prudens exstitisset, peculiarissima licet adesset circumstantia, eamdem vetustam Eucharistiae sumendae praxim restituere, propter pericula quae impendere poterant ob viarum atque ipsarum ecclesiarum languida tunc lumina. Modo vero idem periculum valde est imminutum, magnis praesertim in urbibus, ubi vis luminis, electrica virtute comparata, adeo vias splendore collustrat, ut ipsum solem aemulare videatur. Sive igitur periculorum absentia consideretur, sive opportunitas, quae adest maxima, optime utraque suadere hanc Sacram Congregationem videtur, ut, praeter morem, facultatem noctu Missae Sacrificium celebrandi rite petentibus tribuat: idque ad canonicum quoque ius habito respectu, cum ex hoc vigere idem non desinat, tum etiam quia allatum de vetusta christiana aetate exemplum, casus potius respicit, qui extra suetum ordinem eveniunt.

Ad alteram quaestionis partem digrediens, scilicet: « Quibus sub modis indultum hoc concedere expediat », animadvertere praestat Ecclesiae auctoritatem, uti ex supra indigitatis Bullariis constat, plurimum meritorum rationem habuisse, quae propter benefacta sodales religiosorum Ordinum sibi comparaverant; quoties igitur facultas fit « fratribus itinerantibus » Sacrum operandi, Pontifex plerumque illius solummodo commodum respexit, qui itineris laborem erat aggressurus. Haec vero privati commodi ratio in quaestionem, de qua agitur, afferri nequit: unde altera, pro concedenda facultate, conditio, nocturno tempore Missas celebrandi, requirenda videtur, videlicet, quod de peculiaribus explendis ritibus agatur, qui « publica ac sollemni causa » fiunt. Huic profecto facultatum generi praxis illa referenda est nocturnae adorationis Sacramenti Augusti, quae per quadraginta horas producitur, prouti laudabili admodum more Romae peragi solet ab Archisodalitate nocturnae adorationis, atque uti ab Ecclesiae suprema auctoritate fuit confirmata.

Ad quemlibet autem abusum amovendum, attenta quoque Eucharistici ieiunii lege, ratio suadere videtur, ut alia etiam pro tribuenda facultate conditio addatur. Quandoquidem, cum eiusmodi *nocturnae Missae* ab ipsis primis christianis sint repetendae, congruum profecto foret, ut quemadmodum ipsi rem divinam faciebant vigili expleta synaxi, ita pariter nunc etiam, antequam divinum Sacrificium « nocte peragatur », ad nonnullas horas publicae supplicationes habeantur, sacrae conciones, adorationes, sacrique conventus etc., quibus fideles paratiores inveniantur ad tantum mysterium concelebrandum, cuiusque participes fiant, caelesti pane sese recreantes; secus enim, illis omnibus posthabitis, sola Missae celebratio quodammodo vilesceret, atque abusus exoriri possent, unde aliquis ex domestica ad Dominicam coenam proxime accederet.

Superest ut disseramus, num Missa nocturno tempore litanda, media inchoari possit nocte, vel potius conveniens sit ad semihoram saltem post mediam noctem illam differre.

Comprobanda quidem est praxis huius Sacrae Congregationis, quae privilegium Missam media nocte litandi integrum et peculiare solemnissimo Natali diei D. N. Iesu Christi servandum studet; adeo ut, quamvis discrimen inter Missam nocte Natalis Domini celebrandam, aliasque, quae praeter morem litandae interdum permittuntur, neque fundetur in iure, neque in traditione liturgica, prudens nihilominus foret illud inducere ac servare, non modo quia parum incommodi indulto fruentibus affert, verum etiam quia emolumenta haud levia parit. Siquidem huiusmodi praxis:

I. Peculiarem omnino solemnitatem noctis Natalis Domini, diu ac quam latissime servatam, utpote sacris Scripturis innixam, firmat, eamque maiore veneratione adauget.

II. Longius protrahit tempus sacrae Synaxis suscipiendae, a domestica coena peracta.

III. Horae saltem dodrante a media nocte naturale ieiunium producit ante sacram Communionem, quod certo leviorem communi, generali, ac pervetustae Ecclesiae legi derogationem reddit.

IV. Aequius cum pristina liturgica consuetudine vetustorum pervigiliorum conspirat, quae licet sub vesperum inchoarentur, sacra nihilominus Communio, fere albescente caelo peragebatur.

Ad amovenda autem dubia, atque ad arcendos abusus, qui exoriri possunt ob dissimile, quod intercedit tempus *medium*, uti vocant, atque *astronomicum*, opportunum ducitur decernere, ut mediae noctis computatio, iuxta temporis rationem, quae a fidelibus fieri consuevit, scilicet de tempore, quod *medium* appellant, servetur.

Quare, etc.

⁂

Fin qui il dotto ed esauriente voto del Consultore. Giova rilevare che da tutto il contesto traspare chiaramente non trattarsi soltanto della celebrazione della Messa, ma anche della Comunione dei fedeli, le quali due cose, nel voto, sembrano *sempre* inseparabili « cuiusque (mysterii) participes fiant, caelesti pane se recreantes »: « longius protrahit tempus sacrae Synaxis suscipiendae a domestico pane » etc. (cfr. qui poc'anzi II-IV). Poichè come *tipica* Messa notturna il Consultore considera la Messa conventuale di Natale, implicitamente ma chiaramente, combatte tutte le ubbie di recente accampate contro la Comunione dei fedeli nella messa di mezzanotte di Natale: sarebbe davvero assurdo ritenere proibito pel Natale quello che si propone di estendere alle altre Messe notturne.

Sacra Congregazione del Concilio.

Nuove norme agli Ordinari d'Italia circa i libri di testo e l'ispezione su l'insegnamento religioso.

Circolare. — *Rev.mo Monsignore.* Nell'intento di sempre meglio fare conoscere le pratiche che si sono svolte circa il grave problema

dell'insegnamento religioso nelle scuole primarie governative d'Italia, comunico alla S. V. Rev.ma quanto in appresso.

1° *Approvazione dei libri di testo per l'insegnamento religioso.* - Con riferimento alla Circolare 20 luglio 1924 di questa S. Congregazione, faccio presente che i Rev.mi Ordinari non potranno concedere l'*Imprimatur* ai libri di catechismo, di religione e letture religiose che debbono servire come testo per l'insegnamento religioso nelle scuole primarie governative, se prima non siano stati esaminati dalla Commissione istituita a tale scopo presso questa S. Congregazione. Allorchè questa Commissione avrà dato il suo *nulla osta*, se ne darà comunicazione all'Ordinario competente, il quale nell'accordare l'*Imprimatur* userà la formula seguente: « *Cum servata fuerint omnia quae servanda erant, imprimatur* ».

2° *Libri di testo per l'insegnamento religioso negli Istituti superiori magistrali.* - Facendo seguito a quanto è stato comunicato con lettera 16 luglio 1924 di questa S. Congregazione (1), notifico alla S. V. Rev.ma che, per ora i testi da usarsi, per l'insegnamento religioso negli Istituti magistrali superiori sono « Dogma » del P. Giovannozzi, e « Pedagogia Cristiana » dei Monsignori Pavanelli e Vigna, editi dalla Società Editrice Internazionale di Torino.

Quanto prima saranno pubblicati gli altri due volumi: « Morale » del P. Giovannozzi, e « Storia della Religione Cristiana » dei Mons. Pavanelli e Vigna.

La Casa Editrice,non appena ultimata la stampa, ne farà omaggio ai Rev.mi Ordinari.

3° *Ispezione circa l'insegnamento religioso.* - In conformità di quanto prescrive il Decreto N. 47 dell'11 gennaio 1925, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 1925 (2), invito i Rev.mi Ordinari a scegliere, al più presto, persone di loro fiducia che accompagnino il R. Ispettore Scolastico nelle ispezioni dell'insegnamento religioso nelle scuole primarie governative.

È bene che ogni Ordinario limiti il più possibile il numero degli ecclesiastici destinati ad accompagnare gli Ispettori, tenendo presente la delicatezza della missione affidata che richiede non solo capacità, ma anche prudenza e disinteresse.

Ciascun Ordinario si farà premura di notificare al R. Provveditore le persone da Lui scelte a tale ufficio, manifestando in pari tempo il suo desiderio che si proceda alla ispezione dell'insegnamento religioso nelle scuole in conformità al R. decreto sopra indicato.

(1) Cfr. anche il *M. E.*, XXXVI, p. 304, *c.*).

(2) Vedine il testo, infra, p. 88.

Sarà necessario che di ogni visita si faccia la dovuta relazione all'Autorità Ecclesiastica, relazione che sarà un elemento per l'approvazione dei maestri all'insegnamento religioso nell'anno venturo.

Colgo l'occasione per professarmi

della S. V. Rev.ma

Roma, 20 febbraio 1925.

Aff.mo come fratello

DONATO Card. SBARRETTI, *Prefetto.*

† Giulio, Vesc. tit. di Lampsaco, *Segretario.*

Sacra Congregazione dei Religiosi.

Circa i religiosi professi di voti triennali che cadono in demenza prima di poter emettere i voti perpetui. [*A. A. S.*, XVII, 107].

Dubbio. — Cum aliquando accidat ut Religiosus, vel Religiosa, perdurante triennio votorum quod ex praescripto can. 574 cuicumque professioni perpetuae aut solemni praemitti debet, in amentiam incidat, ita ut, elapso triennio, cum sui compos non appareat, ad professionem admitti nequeat, quippe qui actus huiuscemodi non sit capax, dubitatum est quid tali occurrente casu agendum sit.

Cum autem res in praxi non levis momenti videretur, Sacra Congregatio, praehabito voto plurium Consultorum, sequentia dubia Emorum Patrum iudicio subiecit:

I. « Utrum Professus votorum simplicium in Ordine vel in Con-« gregatione, qui durante triennio amens evaserit, iudicio medicorum « etiam insanabiliter, possit, finito triennio, ad suos vel ad saeculum « remitti, an vero debeat in Religione retineri » ;

et quatenus negative ad primam partem, affirmative ad secundam:

II. « Qualis sit praedicti Religiosi conditio iuridica, et ad quid « teneatur Religio in casu ».

Porro E.mi Patres Sacrae Congregationis Sodalium Religiosorum Negotiis praepositae, in plenario coetu habito ad Vaticanum die 28 novembris 1924, re mature perpensa, respondendum censuerunt:

« Ad I: *Negative* ad primam partem, *affirmative* ad secundam ».

« Ad II: Religiosus de quo agitur in dubio I, pertinet ad Religionem in eo statu in quo erat quando mente captus est, et Religio tenetur erga eum ad eadem officia ad quae tunc tenebatur ».

Facta autem de omnibus relatione Sanctissimo Domino Nostro Pio divina Providentia PP. XI, in audientia habita ab infrascripto P. Ab-

bate Secretario die 30 novembris 1924, Sanctitas Sua resolutionem Emorum Patrum approbare et confirmare dignata est.

Datum Romae, ex Secretaria Sacrae Congregationis de Religiosis, die 5 februarii 1925.

C. Card. LAURENTI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

Maurus M. Serafini, Abb. O. S. B., *Secretarius.*

ANNOTAZIONI

Si tratta nel caso della professione semplice triennale, che deve premettersi alla perpetua: essa è ora considerata come *temporanea*, non solo da parte della Religione, ma anche da parte del Religioso, sicchè, spirato il tempo di cui al can. 574, § 1, la professione *ipso iure* e *ipso facto* cessa di avere qualsiasi effetto: il Religioso o cessa di esser tale e torna nel secolo, oppure passa ai voti perpetui. Se prima che giunga questo termine il Religioso cade in demenza, è logico che, finchè dura questo suo stato, non essendo *compos sui*, nè quindi capace di obbligazione, non può essere ammesso ai voti solenni: quindi non fa punto al caso il can. 637: è troppo chiaro che la demenza è causa assoluta per escludere a suo tempo *a renovandis votis temporaneis vel ab emittenda professione perpetua.* Si dubita però se, e in quanto, possa applicarsi il can. 647, § 2, per cui « il Superiore supremo col *consenso* del suo Consiglio dato a voti segreti — nel caso del c. 637 basta *audire Consilium* (cfr. c. 575, § 2) — può *dimettere* il professo di voti temporanei — quali sono anche il triennali — pur *prima* che venga la loro scadenza ». Tra le condizioni che il detto canone richiede *et quidem onerata conscientia Superiorum* per avvalersi di tale facoltà, è dichiarato: « 1° Causae dimissionis debent « esse graves; 2° Possunt se habere... ex parte religiosi. Defectus spiritus re- « ligiosi qui aliis scandalo sit... est causa sufficiens... *non vero infirma vale-* « *tudo, nisi certo constet eam ante professionem fuisse dolose reticitam aut* « *dissimulatam* ». Si noti bene che anche nel can. 637 ove si parla dell'esclusione del professo dal fare i voti perpetui — esclusione che abbiamo visto non solo potersi, ma doversi necessariamente applicare al demente — è detto del pari: « *non tamen* (excludere potest) *ratione infirmitatis, nisi certo probetur eam ante professionem fuisse dolose reticitam vel dissimulatam.* Di qui è tutta la difficoltà giuridica della questione, sembrando che, come nel can. 637 le parole *non tamen ratione infirmitatis* non comprendono certo la demenza, stante la quale sarebbe assurdo ammettere il religioso ai voti solenni, così non dovrebbe dirsi compresa la demenza nella frase *non tamen infirma valetudo* del can. 647, § 2, sicchè potrebbe aversi giusta causa di rinviare il religioso demente nel secolo, subito dopo dichiaratasi insanabile la sua follia, o almeno spirato il triennio dei voti semplici.

Ma questa difficoltà ci sembra più apparente che reale: tanto vero che

i due canoni, precisamente comprendendo (nel 647) e non comprendendo (nel 637) nella *infirmitatis* la demenza, hanno il medesimo effetto: cioè il religioso demente rimane in perpetuo nella Religione (c. 647) e non è ivi ammesso ai voti perpetui (c. 637). Ciò indica che la soluzione della difficoltà deve ricercarsi da ben altro principio giuridico che non sia quello del valore della parola *infirmitas* nel caso. Infatti la demenza è la distruzione della personalità giuridica o capacità morale dell'uomo: questi vive e vegeta, ma come soggetto giuridico è morto. Si verifica dunque alla lettera la parola evangelica: *arbor cecidit*, e quindi anche la ovvia conseguenza *ubi arbor cecidit, ibi manet*: cioè per l'incapacità stessa del soggetto di mutare la sua condizione giuridica, egli fruisce nella società esterna, finchè vi resta materialmente, dei favori che godeva nell'ultima sua ora intellettuale, o, meglio detto: la società ha per lui le medesime obbligazioni giuridiche che aveva allora. E difatti anche civilmente, la società è tenuta a prendere tutte le misure *conservative* a favore del demente, onde non abbia alcun detrimento pel suo stato, la di lui condizione, p. es. patrimoniale.

Come vedesi, la condizione del demente è del tutto *singolare* a paragone di qualsiasi *infermità* che lascia intatta sostanzialmente la personalità morale del soggetto; non potrebbe dunque arguirsi neppure dal caso, in apparenza consimile, del *nevrastenico*, trattato, con uguale risoluzione, dalla S. C. dei VV. e RR., in una *Ordinis S. Benedicti, Dimissionis* del 13 maggio 1904, e largamente riferita, col voto anche del Rmo P. Palmieri S. J., nel *M. E.*, XVI, p. 200-204. L'applicazione del can. 647, § 2, n. 2, che vieta di mandar via un religioso professo per causa di infermità (purchè non sia stata *dolosamente* taciuta o dissimulata prima della professione semplice), dovrebbe essere fatta, se si vuole, al demente, per la *singolare* natura della sua *infermità*, diremmo quasi in modo eminente. Infatti il religioso infermo, *se vuole*, può benissimo esser licenziato ai suoi: trattasi invero di legge fatta in favore di tale religioso, e nessuno è tenuto a usare del favore che gli si fa; ma essendo il demente incapace di volere e di consentire, deve presumersi in suo favore, e quindi fare come se egli non volesse nè accettasse di tornare nel secolo, ma usufruire del favore che la legge gli accorda. Così pure è chiaro che il demente, come non è capace di accettare la sua dimissione, non è neppure in grado di difendersi dall'ingiustizia mediante il ricorso, rimedio garantito al dimesso per qualsiasi causa o colpa (c. 647, n. 4). Deve quindi soccorrersi in altra e più radicale maniera.

Nè si dica che col cadere in demenza cessano *ipso facto* i voti di professione, sicchè il religioso non è più tale, nè più appartiene alla religione, la quale non può esser gravata di mantenere chi le è fatto estraneo. Abbiamo un preciso esempio del contrario nel religioso i cui voti semplici o temporanei cessano *ipso facto* con la sua assunzione in servizio militare, sicchè durante tutto il tempo del servizio stesso, rimane senza voti: ciò non ostante deve sempre considerarsi come religioso, e sempre appartiene alla Religione (1).

(1) Cfr. la Dichiarazione del 15 luglio 1919 in *M. E.*, XXXI, 301, n. 2°: « Perdu« rante servitio militari alumnus, quamvis votis regiosis non sit ligatus tamen mem« brum Religiosis esse pergit, sub auctoritate suorum Superiorum », etc.

Perchè non potrebbe dirsi lo stesso del religioso i cui voti cessarono per sopravvenuta demenza?

Piuttosto la difficoltà contro tale soluzione potrà sorgere nella pratica. Come mantenere fra i religiosi un demente? Si risponde che tale difficoltà non deve essere più grave per un demente che abbia fatto i voti temporanei, di quella che si incontra per chi dopo i voti perpetui cada in demenza: in questo caso nessun dubbio che la Religione sia obbligata a mantenere il religioso; nessuno però la obbliga a conservarlo in convento, specie se sia pericoloso sia alla disciplina per la sua inconscia condotta, sia alla salute dei suoi confratelli pel carattere epidemico del suo morbo. Può benissimo, e a volte deve, essere internato in una casa di salute, ove rimarrà membro della sua Religione press'a poco come rimane membro della sua Religione il religioso sotto le armi nella caserma. E se i parenti lo richiedessero per averne essi stessi cura? Come abbiamo detto, essendo il Religioso demente incapace di consenso, bisognerebbe arguire nel modo a lui più favorevole: dipende ora dalle circostanze il presumere se alla sua salute spirituale e materiale possano meglio provvedere i suoi parenti che non la Religione. Questa però non dovrebbe disinteressarsene, dovendolo sempre considerare come suo membro, in vita e in morte, finchè duri il suo pietoso stato, *intra et extra*.

Del resto appunto dalla pratica derivano molte limitazioni alla applicazione delle norme sapientemente disposte in questo decreto. In esso infatti si parla di *demenza insanabile*, a giudizio dei medici; ma anzitutto il giudizio dei medici non è infallibile, ed è poi ben raro che una demenza pervenga allo stato di insanabilità in un spazio minore di tre anni, senza che si diano chiari e precisi indizi di essa in tempo utile: usando la debita sorveglianza durante il noviziato ben difficilmente questi indizi potranno sfuggire all'oculatezza dei Superiori. Se poi non si scorgano, ma si *provasse* (non può evidentemente *presumersi*) che il religioso divenuto poi demente ha *dolosamente*, cioè *sciens volens*, nascosto o dissimulato codesti indizi, la Religione non è certamente più tenuta a conservarlo, giusta l'esplicita disposizione del citato can. 647, § 2, n. 2: infatti la Religione non solo non può, ma nemmeno deve, ammettere ai voti anche temporanei chi è positivamente propenso alla follia: quindi non esiste la sua volontà di ricevere una tal professione, e mancando la sua volontà, quella del religioso nulla opera.

Che dire infine del religioso giudicato demente inguaribile, che poi veramente guarisce? Deve compiere il triennio di voti semplici, interrotto e sospeso fino allora, come il religioso sotto la milizia e poi professare in perpetuo, se così vuole? Teoricamente non vi vedremmo difficoltà; ma praticamente dovrebbe dissuadersi un tal religioso dal professare, appunto in vista del suo bene: poichè è moralmente certa, o almeno probabilissima la sua inettitudine allo stato religioso; e forse anche una possibile ricaduta nel male, la quale nella famiglia, in più agio e libertà che non offra la vita religiosa, verrebbe evitata, consolidandosi anzi l'ottenuta guarigione.

Sacra Congregazione di Propagazione Fide.

Mutazione dei nomi dei Vicariati di Cina e Indocina [*A. A. S.* XVII, 23, 25].

Decreti. — Con due distinti decreti del 3 dicembre 1924 la S. Congregazione di Propaganda Fide ha disposto che le attuali denominazioni dei Vicariati apostolici di Cina e Indocina siano mutate, col criterio di desumere il nome dalla città di residenza. Per maggiore comodità diamo in ordine alfabetico le nuove denominazioni, aggiungendo in parentesi le corrispondenti abrogate:

Bac Ninh (già Tonkin settentr.).
Bangkok (già del Siam).
Bui Chu (già Tonkin centrale).
Changsha (già Hunan meridionale).
Changteh (già Hunan settentrionale).
Chefoo (già Scianton orient.).
Chengchow (già Honan occident.).
Chengtingfu (già Celi sud-occid.).
Chengtu (già Seciuen sett.-occid.).
Chungking (già Seciuen orient.).
Haiphong (già Tonkino orient.).
Hanchungfu (già Shensi merid.).
Hangchow (già Ce-kiam occid.).
Hankow (già Hupeh orient.).
Hanoi (già Tonkino occid.).
Hué (già Cocincina settentr.).
Hung Hoa (già Tonkino superiore).
Jchang (già Hupeh occid.-merid.).
Jehol (già Mongolia orient.).
Kaifengfu (già Honan orient.).
Kingan (già Kiamsi merid. o Kianfu).
Kirin (già Manciuria settentr.).
Kweiyang (già Kuri centr.).
Lanchowfu (già Kansu occid.).
Laohokow (già Hupeh, occid.-sett.).
Luanfu (già Sciansi merid.).
Mukden (già Manciuria merid.).
Nanchang (già Kiukiang).
Nanning (già Kuamsi).
Nanyang (già Honan merid.).
Ningpo (già Cekiam orient.).
Ningyuanfu (già Kientchang).
Pakhoi (già Kuangtong occid. e Hainan).
Paotingfu (già Celi centrale).
Peking (già Celi sett.).
Phat Diem (già Tonkino marittimo).
Pnom Phenh (già Cambogia).
Qui Nhon (già Cocincina orient.).
Saigon (Cocincina occid.).
Sianfu (già Shensi centrale).
Siensien (già Celi meridio-orientale).
Siwantze (già Tchagar).
Suifu (già Seciuen merid.).
Taiyuangfu (Sciansi sett.).
Tatsienlu (già Thibet).
Tientsin (già Celi marittimo).
Tsinanfu (già Scianton sett.).
Tsinchow (già Kansu orient.).
Urga (già Mongolia esteriore).
Vinh (già Tonkino merid.).
Weihweifu (già Honan sett.).
Wuhu (già Nganhoei).
Yenanfu (già Scensi sett.).
Yenchowfu (già Scianton merid.).
Yungpinfu (già Celi orientale).
Yunnanfu (Yunnan).

Restano immutate le denominazioni degli altri Vicariati e delle Prefetture apostoliche, essendo esse già desunte dalla città di residenza.

Sacra Congregazione dei Seminari e degli Studi.

Circa la relazione triennale su l'andamento dei Seminari (1).

Decreto. — *Quo uberiore* cum fructu S. Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus munere suo gravissimo perfungi valeat, omnino necesse est ut de Seminariorum statu ac conditione saepe et accurate certior fiat.

Itaque, de mandato SS.mi D. N. Pii Pp. XI, Sacra eadem Congregatio quae sequuntur decernit:

1° Omnes locorum Ordinarii tenentur, singulis trienniis, relationem Sacrae huic Congregationi facere super Seminarii statu, secundum formulam praesenti decreto adiectam.

2° Ordinarius qui Seminario praesit interdioecesano vel Regionali, de eo etiam, iuxta quaestiones in formula positas, referat.

3° Triennia sunt fixa et computantur a die 1ª Ianuarii huius anni 1924. In hoc primo triennii anno relationem exhibere debent Ordinarii Italiae, Galliae, Hispaniae Insularumque adiacentium; in altero, ceteri Europae Ordinarii; in tertio, Ordinarii Americae universi.

Et ita vices continuas singulis quae sequentur trienniis.

4° Relatio lingua latina conscribenda est, et ab ipso Ordinario subsignanda, adiectis die, mense et anno quibus data fuerit.

5° In relatione danda, responderi debet accurate et plene ad singulas quaestiones quae in formula ponuntur.

6° Si, durante triennio quod relationem sequetur, textus quidam praelectionum cursus Philosophiae, Theologiae, Sacrae Scripturae, Iuris Canonici, mutetur, id statim ad Sacram hanc Congregationem referatur.

7° Praesenti decreto nihil derogatur de lege relationis super Seminario Sacrae Congregationi Concistoriali exhibendae, quum ad eamdem Sacram Congregationem de statu dioecesis, ad normam can. 340, debet referri.

Datum Romae e Secretaria Sacrae Congregationis de Seminariis et Studiorum Universitatibus, die 2 februarii 1924.

C. Card. BISLETI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Iacobus Sinibaldi, Ep. tit. Tiberien, *Secretarius.*

(1) Sebbene il Decreto e la formola annessa fossero da lungo tempo a nostra conoscenza, pure ci siamo astenuti finora di pubblicarli, essendo di ciò stati pregati, perchè ci fu detto trattarsi di provvedimenti *ad experimentum* e quindi suscettibili di modificazioni. Ora però che li vediamo pubblicati da altri (*Periodica pro Religiosis*, 1 febr. 1925, p. 186), li diamo anche noi, ma con questa doverosa avvertenza.

***

Formula servanda in Relatione de statu Seminarii. — Art. I. *De Seminarii constitutione et aedibus.* - 1° Utrum dioecesi proprium sit Seminarium: (can. 1354 § 1) quando et quo documento constitutum, an distinctum in maius et minus (can. 1354 § 2), an saltem debitae cautelae adhibeantur ut aetate minores et maiores seorsim instituantur, cum disciplina uniuscuiusque aetatis propria.

Si dioecesis Seminario careat, an servetur can. 1354 § 3.

2° Quae sit Seminarii fabrica, quot alumnos possit capere: an disciplinae et valetudinis tuendae legibus respondeat.

3. Utrum adsit rusticationis domus, et ibi alumni saltem maxima ex parte temporis maiores agant ferias.

Art. II. *De reditibus, expensis et oneribus.* - 4°. Quinam sint Seminarii annui reditus, sive certi sive incerti, et quaenam expensae.

5. Si Seminarii reditus deficiant, an can. 1355, 1356, serventur.

6. An rite satisfiat oneribus Missarum aliisque obligationibus piis vel alterius generis.

7. An Seminarium aere alieno gravetur, quanto, quanam ex causa, an affulgeat spes debitis satisfaciendi.

Art. III. *De personis.* - 8. Quinam sit Rector, quales eius dotes et aetas (can. 642 § 1 n. 2, § 2; 1360).

9. Quot alii Rectorem in regimine adiuvent. Utrum adsint Praefecti contuberniorum, ex ordine Sacerdotum vel ex ipsis alumni assumpti, et hi aequis polleant virtutibus et munere suo naviter perfungantur.

10. Utrum sit Magister Pietatis, seu Director Spiritualis, debita prudentia, doctrina, pietate ornatus, qui in Seminario degat, nulloque alio officio implicetur (can. 642 § 1 n. 2, § 2, 1358; 1360). - An praeter ipsum adsint alii confessarii, sive ordinarii sive extraordinarii et praecepta can. 1361 § 1-2, custodiantur.

11. Utrum circa Magistrorum electionem, pietatem, morum doctrinaeque integritatem, idoneitatem, diligentiam, numerum, serventur quae a can. 1360 § 1; 1366 § 1; 642 § 1. n. 2, § 2; 1366 § 1; 1406 § 1 n. 7; 1366 § 3, praecepta sunt.

12. An S. Scripturae Magister peculiarem, eamque rectam in Sacrae Scripturae institutionem nactus sit, et solida, tum philosophica tum theologica, doctrina emineat.

13. Quinam sit Praefectus Studiorum.

14. Quinam Oeconomus, et utrum, dependenter ab Episcopo et a Rectore, patrimonium Seminarii diligenter administret (can. 642 § 1 n. 2, § 2; 1358, 1360).

15. An serventur regulae can. 1359 circa Deputatos.

16. Si Seminarium a Congregatione aliqua religiosa regatur, indicetur quaenam sit haec Congregatio, quando, quibusnam conditionibus, et an e S. Sedis venia curam pii Instituti susceperit, et an praefatis conditionibus satisfaciat.

17. Quot sint in praesens Seminarii alumni interni, an eorum numerus par sit dioecesis necessitatibus, an can. 1363 servetur in alumnorum admissione in Seminarium.

18. An et quot sint alumni externi, qua de causa, et an fieri possit ut ipsi quamprimum in Seminarium ingrediantur; interim quaenam de ipsis sit cura.

19. An et quot extra dioecesim alumni instituantur, ubi et qua de causa; et vicissim, an clerici alterius dioecesis in Seminarium dioecesanum recepti sint, quot, quarum dioecesium, et quibusnam de causis.

20. Quot sint famuli, qua cura seligantur et quomodo caveatur ut in pietate et ordine serventur et officiis suis satisfaciant. — Quod si Religiosae Sorores suam Seminario operam navent, indicetur earum Congregatio et agendi ratio et an Seminarii partem incolant omnino separatam.

Art. IV. *De pietate et disciplina.* - 21. Quomodo pietas in Seminario excolatur, an Communio frequens et quotidiana promoveatur; an praescripta serventur can. 1367.

22. Utrum sint statuta Seminario propria (can. 1367 § 3) et adamussim serventur (can. 1369 § 1).

23. Quomodo se gerant alumni erga Superiores, erga seipsos, erga socios, an erudiantur de legibus urbanitatis et praeceptis hygienicis (can. 1369 § 2).

24. Numquid aliquando perturbationes aut scandala praeterito tempore in Seminario obvenerint, et an forte (quod Deus avertat) adhuc habeantur, et quaenam reputetur horum malorum causa.

25. Utrum quoad alumnorum correctionem et expulsionem serventur quae can. 1371 praecepta sunt.

26. An alumni prohibeantur a lectione librorum et diariorum, quae, quamvis in se non noxia, eos tamen a studiis distrahere possunt.

27. Si alumni ad suos tempore vacationum revertantur, quaenam de hac re normae praescriptae sint in dioecesi.

28. Utrum Seminarii alumni prohibeantur a laicis Universitatibus celebrandis (Decr. S. C. Consist., 30 aprilis 1918).

29. Si Sacrorum alumni servitium militare obire coguntur, quae

cautelae adhibeantur ut dum militant honestam vitam agant. — An Seminarii alumni a militiae stipendiis dimissi, nonnisi post debitam et maturam probationem promoveantur ad Ss. Ordines.

Art. V. *De studiis.* - 30. Quot annis, qua methodo, quorum auctorum textibus humaniora studia perficiantur. An praeter linguas latinam, graecam et propriae nationis etiam aliae disciplinae tradantur et quaenam; an curae sit ut tyrones apprime addiscant linguam latinam, iuxta can. 1364 § 2, et epistolam Ss.mi D. N. Pii PP. XI ad E.mum Card. Bisleti die 1 augusti 1922 (1). Quinam alumnorum profectus.

31. Utrum cursus philosophicus ad can. 1365 § 1 conficiantur. Quinam libri in eo praelegantur. Quo idiomate et qua methodo Philosophia scholastica tradatur (can 1366 § 2, et epist. praefata S. P. Pii XI). Quinam alumnorum profectus.

32. Utrum cursus quoque theologicus, iuxta can. 1365 §§ 2, 3, 1366 § 2, et epistolam Pii XI perficiatur. Quo idiomate, quibus praelectionum textibus Theologia Dogmatica, Moralis, Sacra Scriptura, Ius Canonicum et ceterae disciplinae tradantur. Quinam alumnorum profectus.

33. Praesertim si Seminarium gaudeat facultate conferendi gradus academicos in S. Theologia, an Summa S. Thomae, una cum aliquo probato textu, qui ordinem logicum quaestionum indicet, et partem positivam contineat, habeatur prae manibus in schola S. Theologiae (Decr. huius S. Congregationis, 7 martii 1916).

34. Utrum et quo modo fiant examina finalia.

35. Quod si Seminarium careat facultate conferendi gradus academicos, an provisum sit ut maioris spei clerici in aliqua pontificia Universitate instituantur ut gradus obtineant academicos (can. 1380).

36. An adsint aulae cum apparatu necessario ad studium historiae naturalis et cum instrumentis opportunis ad studium physices.

37. An adsit bibliotheca, et utrum libris instructa sufficientibus, tam pro alumnis quam pro magistris.

Art. VI. *De Sacris Ordinationibus.* — 38. Utrum serventur quae hac de re Codex praecipit (can. 975, 976, 977, 978, 1001 § 2 et 3, 1009).

Art. VII. *De nonnullis peculiaribus Ordinarii officiis.* — 39. Utrum Ordinarius saepe per annum Seminarium invisat iuxta can. 1357 § 2, et sedulo vigilet ut Rector, aliique Seminarii Moderatores ac Magistri munere suo rite fungantur (can. 1369 § 3).

40. An urgeat observantiam can. 1353.

41. Utrum « Opus Vocationum ecclesiasticarum » instituerit vel curet ut quam primum instituatur (epistola SS.mi D. N. Pii Pp. ad E.mum Card. Bisleti).

(1) Cfr. *M. E.*, XXXIV, p. 261 ss.

Sacra Penitenzieria Apostolica.

I.

Mitigazioni nelle condizioni prescritte per lucrare il giubileo.

Rescritto. — *Ex audientia SS.mi 7 nov. 1924.* Dentur R. P. D. Secretario Generali enunciati Consilii seu Comitatus (Comitato centrale per l'anno santo) et, eo absente vel impedito, sacerdoti eiusdem vices gerenti, facultates dispensandi, etiam extra forum sacramentale, cum omnibus participibus cuiusque peregrinationis circa visitationes quatuor principalium Basilicarum prout magis in Domino expedire iudicaverint, iuxta varia rerum adiuncta.

Datum Romae ex aedibus S. Paenitentiariae, die 20 mensis novembris 1924.

O. Card. GIORGI, *Paenitentiarius Maior.*

II.

Istanza. — La Giunta diocesana di Roma ed il Segretariato eretto nella medesima per l'anno santo, prega questo Comitato (centrale per l'anno santo) di domandare alla S. Penitenzieria uno speciale indulto a favore dei soci delle Associazioni cattoliche Romane che si presteranno per l'assistenza dei pellegrini a fine di rendere sempre più volenteroso e numeroso il loro concorso ai gravosi incarichi che debbono assumere anche con la perdita di intere giornate di lavoro.

Aggiunge che sarebbe oltremodo efficace che il desiderato indulto commutasse *due delle venti visite prescritte alle quattro basiliche in una giornata di assistenza* ai pellegrini in una delle quattro Basiliche, o in una stazione ferroviaria, o in uno dei centri d'informazioni, o nelle adunanze preparatorie ed altri servizi, con la condizione di una visita alla Basilica più vicina e con l'osservanza di tutte le prescrizioni inerenti.

Rescritto. — Ex audientia Sanctissimi, die 5 dec. 1924. Sanctissimus benigne annuit pro gratia in omnibus iuxta preces.

O. Card. GIORGI, *P. M.*

QUESTIONI

Circa la pretesa di limitare il numero dei confessori religiosi in dati luoghi.

Pare strano che dobbiamo trattare questo caso: eppure ci è esposto con tutti i particolari e da più regioni. Trattasi di questo. Nella diocesi di X ci sono un centinaio di sacerdoti secolari e una trentina di regolari, divisi in sei conventi: vi è costume — così affermasi — che in ogni convento non si approvino per le confessioni (e altrove anche per la predicazione) più di *tre* religiosi. Dopo il Codice (c. 874) i Religiosi credono che non debba più starsi a questa limitazione, e difatti un bel giorno, in un convento ove sono cinque religiosi, anche gli altri due chiesero al Vescovo la facoltà; ma il Vescovo invoca la consuetudine, che ritiene, a norma appunto del can. 874 una *gravis causa* in contrario. Che dire di questa obbiezione?

Probabilmente non è il caso di appellarsi senz'altro alla nota condanna delle dottrine di Guglielmo da S. Amore (cfr. c. 2 *de treuga* in Extrav. comm.) il quale intendeva di escludere i religiosi da *ogni* ministero ecclesiastico: qui si tratta di *limitazioni* di tale esercizio, e sembra che circostanze storiche e locali abbiano già da tempo sottratta la detta consuetudine a tali condanne. Ma siamo ben convinti che a norma del Codice essa non si possa in alcun modo sostenere.

Non è certo più il tempo di Gregorio IX, che, secondo Matteo Parisiense (ad ann. 1243), concedeva ai Frati Mendicanti il privilegio di udire le confessioni dei fedeli che loro ricorressero, *senza alcun intervento dei Vescovi* e con giurisdizione direttamente avuta dalla S. Sede; nè quello di Innocenzo IV, il quale nel 1243 pubblicò una bolla indirizzata ai Vescovi Vintoniense (Winchester), Vingoriense (Worchester) e Norwicense, ingiungendo loro di richiamare al dovere quei Prelati che si opponessero ai Frati predicatori e non lasciassero loro libero l'ascoltare le confessioni dei fedeli.

Ma anche ai nostri tempo, nel Codice, vi è una disciplina ecclesiastica stabilita per tutta la Chiesa, che non lascia libero ai Vescovi di mantenere simili abusi, anche se protetti dal nome di usi.

Che cosa ci dice il Codice a questo proposito? Innanzi tutto esso stabilisce il principio che l'Ordinario del luogo dà la potestà delegata o *giurisdizione* di udire le confessioni nella sua diocesi a tutti i sacerdoti, non solo secolari, ma anche religiosi, non eccettuati gli esenti e quindi i regolari, che prima, *secondo alcuni*, l'avevano ancora direttamente dal Papa, quantunque ad esercitarla avessero bisogno della *approvazione* dell'Ordinario. Poi nel secondo paragrafo passa a parlare della concessione che di questa facoltà deve o non deve farsi dagli Ordinari in riguardo ai religiosi. E la prescrizione è in parte negativa e in parte affermativa. La parte negativa consiste nel prescrivere che gli Ordinarii dei luoghi non concedano tale facoltà almeno abitualmente, a quei religiosi, che non siano a ciò presentati dal Superiore: la parte affermativa si riduce a questo, che ai religiosi presentati dal Su-

periore, supposto che siano idonei, le concedano qualora *una grave causa* non l'impedisca. « Locorum Ordinarii, dice il § 2, iurisdictionem ad audiendas « confessiones habitualiter ne concedant religiosis, qui a proprio Superiore « non praesentantur: iis vero, qui a proprio Superiore praesentantur, *sine « graci causa* eam ne denegent, firmo tamen praescripto can. 877 », il quale can. 877 riguarda la idoneità del candidato specie riguardo alla dottrina, che deve constare, *generalmente*, da previo esame. E lo stesso sostanzialmente stabilisce il can. 1339 quanto alla facoltà di predicare: « Ordinarius facul- « tatem ne deneget *sive gravi causa* ».

E tutto questo concorda con l'antico e tradizionale insegnamento della Chiesa. Infatti lasciamo pure da parte il privilegio di Benedetto XI del 1304 (c. 1 *de privileg. in Extrav. comm.*) confermante o piuttosto rinnovante quello già ricordato sulla fede di Matteo Parisiense di Gregorio IX (seppure esso è autentico), secondo il quale i regolari « libere *auctoritate Apostolica* absque « licentia dioecesanorum... qui ad confitendum accedunt, audiant eis peccata « sua confiteri volentes »: e il loro Superiori a cotesti diocesani, cioè Vescovi, non dovevano fare altro, che notificare di avere tra i loro sudditi scelto e designato alcuni ad udire le confessioni dei fedeli, senza neppure farne il nome o dirne il numero « petant humiliter a dioecesanis eisdem, quod electi fratres « de ipsorum beneplacito et licentia dictum possint officium exercere: quod « si denegent vel intra triduum non concedant, ex tunc iisdem Fratribus nihi- « lominus auctoritate eadem (Apostolica) huiusmodi officium exsequantur ». Nè facciamo qui menzione dei privilegii assai simili o di Bonifacio VIII nella Extravagante « Super cathedram » *de sepulturis*, o di Clemente V nella Clementina « Dudum » pure *de sepulturis*.

Restringiamoci al diritto Tridentino e ai Dottori che lo spiegano. E siccome non è qui il caso di riportare l'insegnamento di molti e di dimostrare come esso è in tutti concorde, quando non è anche più favorevole ai regolari (il Navarro p. e. nella sua *Summa* al capo 27, n. 264 sq. crede e difende che il privilegio di Benedetto XI riportato di sopra avesse vigore anche dopo il Tridentino): contentiamoci della dottrina del card. De Lugo. Ora questi nel suo *de poenitentia* alla disp. XXI ha una sectio III[a], nella quale ricerca: « Utrum *approbatio* possit negari vel certe limitari quum datur: vel semel « concessa revocari ». E la sua dottrina intorno al primo punto la riassume in due affermazioni, e sono:

« Primo, Episcopum ex *iusta causa* negare posse approbationem, *si « defectus sit ex parte personae, sive in doctrina, sive in moribus, sive in « aliquo alio*. Approbatio enim non debet limitari solum ad doctrinam, quum « possit aliquis, habens doctrinam, adhuc non esse idoneus ad audiendas con- « fessiones *propter scandalum vel propter alia pericula, quae ex tali persona « timeri possunt*.

« Secundo, *certum est*, licet Episcopus possit pro libito dare vel non dare « suam iurisdictiones iis, quibus voluerit, *non tamen posse pro solo libito « negare approbationem personae dignae eam petenti*. In hoc enim non vi- « detur procedere per viam gratiae, sed magis *ut iudex et per iustitiam*. Nam « sicut habens beneficium, vel electus ad ipsum, *habet ius* ut approbetur ab « Episcopo, si est sufficiens, nec potest ei approbatio licite denegari: sic omnes

« alii sacerdotes, qui ex ipso sacerdotio eligibiles sunt ad audiendas confes-« siones a parochis..., si approbentur ab Episcopo, videntur habere ius ad « petendam approbationem. Quod multo magis locum habet in religiosis, qui « ex privilegiis, etc. ».

Questa la dottrina costante dei Dottori fino ai nostri giorni. Ne fa fede il Ballerini-Palmieri, il quale nel vol. V del suo *Opus morale, de poenitentia,* al n. 353, ove fa sua questa dottrina del Lugo trascrivendola nel commentare il luogo, in cui il Busembaum asserisce: « *Episcopus peccat,* si sacerdoti, « praesertim regulari, idoneo, sine causa sufficienti negat approbationem ». E si comprende il perchè di questa dottrina. Infatti è proprio del Sacerdote non solo il consacrare, ma anche amministrare il sacramento della penitenza, previo legittimo mandato. Sicchè il Vescovo il quale *senza causa grave* tiene i suoi sacerdoti, sì regolari che secolari, inoperosi, non concedendo loro le facoltà necessarie, specie di confessare e predicare, agisce contro la stessa istituzione del Sacerdozio. Per questo il Codice richiede per tale negazione una *causa grave.*

L'unico argomento dunque che si potrebbe addurre in favore della tesi contraria, si è che nel caso si verifica la *iusta* causa del Lugo o la causa *gravis,* che, rinforzando la proibizione, richiede il Codice. Ma che cos' è questa *causa grave?* Certamente deve essere cosa *eccezionale,* perchè deve legittimare una *eccezione* alla regola. Tali sono tutte quelle che si fondano direttamente sul soggetto stesso, o candidato, quanto a dottrina, buona condotta ecc. Altre possono riguardare il candidato indirettamente, in quanto v. g. in un dato luogo non sia espediente che confessi o predichi *quel* candidato, sebbene persona degnissima. Ma, appunto per tale carattere di *eccezionalità,* non può assumersi a *causa grave* una ragione generica o comune. Tale è certamente l'appellarsi alla *consuetudine* semplicemente. Sicchè l'argomento tolto dal fatto che in alcune diocesi, generalmente non furono approvati che pochi e determinati confessori religiosi, per ciascun convento, non prova molto, sia perchè, se l'uso è contro il diritto, ne risulta una sola cosa cioè la prova o della ignoranza del diritto comune o della poca cura avuta di osservarlo e di farlo osservare: sia perchè si spiega facilmente il fatto iniziale con la scarsezza dei sacerdoti religiosi, e la continuazione del fatto con la facilità, che sempre esiste, di seguire in una via già incominciata, finchè non venga una occasione di riflettere e di accorgersi che la via finora tenuta è sbagliata e non risponde alle esigenze del diritto.

Neppure può rafforzarsi l'argomento della consuetudine col dire che si è trovato fin qui espediente pel bene delle anime e *prodest religioni,* non approvare se non quei tanti sacerdoti che a giudizio del Vescovo bastano a usura per sovvenire alle richieste dei fedeli.

Innanzi tutto notiamo che quello che *prodest* o *non prodest religioni* è da desumersi dal diritto comune e non già dall'apprezzamento sia pure dei Vescovi. Bisogna dunque vedere quale in questo punto sia la dottrina approvata nella Chiesa e confermata nel Codice con le parole già apportate.

Ora per questo giova sentire di nuovo il cardinal Lugo, il quale nel luogo citato al n. 54 aggiunge in proposito: « Adverto tamen primo, si Epi-« scopus absque causa sufficienti eiusmodi regulares non approbet vel nolit

« ad examen admittere, *iniuste procedere contra ius,* quod praedicti religiosi « habent ad audiendas confessiones. Quod immerito negasse videtur Fa- « gundez libr. 7° *de 2° praec. Eccl.* 2, n. 14, et concedit Vasquez dicto art. 3 « dub. 5, n. 5, ubi addit, non esse causam sufficientem ad negandam appro- « bationem *superfluitatem,* si alias religiosus esset idoneus. Et potest a po- « steriori probari, etc. ». Dunque secondo il Lugo, il Vasquez e in genere gli antichi Dottori, il Vescovo non può *senza ingiustizia* negare a un religioso *idoneo* l'approvazione secondo il diritto antico, e secondo il diritto del Codice la giurisdizione. Quindi, di nuovo, la *iusta causa* per questo diniego non può essere altro che una causa *personale,* riguardante il religioso presentato dal Superiore, un difetto che in lui si verifichi, come dice il Lugo, *sive in doctrina, sive in moribus, sive in aliquo alio.* Altrimenti è ben chiaro che con tale argomentazione, per cui il Vescovo può negare la giurisdizione, quando *gli sembri* che ve ne siano abbastanza di confessori per contentare i fedeli, si eleva a regola, ciò che a mente del diritto, deve restare eccezione. Senza dire che non può non qualificarsi di *imprudente* il giudizio del Vescovo, che non voglia oltrepassato un certo numero di confessori consueto fin qui: poichè, a parte che il grande risveglio eucaristico arrecato dalla prassi della Comunione frequente, della confessione quindicinale, dell'obbligo dei fanciulli dopo i sette anni, rompe certo tutte le barriere del passato — non si stimerà mai sufficiente il numero dei confessori dotti e degni, se si vuol lasciare ai fedeli l'assoluta libertà cui hanno diritto di adire chi vogliano. E infine non è poi detto che tutti i confessori abilitati siano in *perpetuo* esercizio delle facoltà ricevute: in genere solo la richiesta da parte dei penitenti occasiona tale esercizio: e appunto perciò si agisce contro il diritto dei religiosi e dei penitenti, negando loro la facoltà cui sono senz'altro idonei, e costringendoli a restare inoperosi nella vigna del Signore.

Trattasi dunque di una consuetudine troppo chiaramente contraria alla legge canonica e alla ragione, che deve senz'altro abrogarsi.

P. O.

BREVI RISPOSTE

21. - Giusta il can. 198 il nome di *Ordinario* è riservato al Vicario Generale, e non può usurparselo l'*Officialis* quando è distinto a norma del can. 1573: pel fatto però che « Officialis constituit *unum tribunal cum Episcopo* » si intende che, quando la S. Rota o altro Dicastero Romano rimette all'*Ordinario* un negozio giudiziale, *ut processum instruat ad normam iuris,* la commissione è fatta *direttamente* all'Officiale (che si suppone distinto dal Vicario Generale) in quanto e nell'ipotesi che il *Vescovo* non riservi a se la causa: non occorre dunque suddelegazione, nè da parte del Vescovo, nè tanto meno da quella del Vicario Generale, ma solo la conoscenza della commissione da parte del *Vescovo.*

22. - Tutto il *merito satisfattorio* delle opere buone personali può applicarsi in suffragio delle anime purganti in forza del dogma della comunione dei Santi, e non soltanto le indulgenze che sono applicazioni del merito di N. S. G. C., della Vergine, di

tutti i Santi ecc. (tesoro della Chiesa). Non reca dunque difficoltà la frase «fare la Comunione in suffragio delle anime purganti» segnata in alcuni direttorî anche se per detta Comunione, nel caso, non vi siano indulgenze.

23. - Dove esiste la *tassa diocesana* per le Messe *manuali*, non è evidentemente, il caso di appellarsi a un *vir prudens* (cfr. S. Alph., v. II, l. VI, tr. III, n. 319) nello stabilire come debba regolarsi, chi p. es. riceve da un oblatore una certa somma «per altrettante Messe» (senza che l'oblatore specifichi la tassa per ciascuna). Applicando il can. 830 deve semplicemente dividersi la somma ricevuta per la tassa diocesana e si saprà senz'altro il numero di Messe che uno è obbligato a celebrare, o a far celebrare. Nè vale opporre il fatto che ordinariamente chi riceve tali Messe ha stipendi più pingui: tale fatto l'oblatore non è obbligato a saperlo, mentre si deve presumere, avendo a suo favore la legge, che intenda la tassa diocesana. In tal caso dunque tocca a chi riceve tali somme chiedere all'oblatore, se gli basti un numero x di Messe (minore di quello che si avrebbe prendendo a base la tassa diocesana).

24. - *Sotto l'altare*, qualunque sia la profondità, o per quante intercapedini vi siano frapposte, non può collocarsi alcun cadavere, se non di Martire o Santo canonizzato (neppure Beato senza indulto); può benissimo esistervi sotto una cripta mortuaria, ma non cadaveri (c. 1202).

25. - Riducendosi le Messe di un legato alla tassa diocesana, deve, evidentemente, prendersi per dividendo la somma che del legato fu dal testatore stabilita *per la celebrazione delle Messe*, non per altri scopi. Se p. es. di una rendita di L. 170, aveva ordinato la celebrazione di Messe 40 alla tassa diocesana di allora, ch'era L. 2, lasciando il resto per sostentamento del legatario, la riduzione alla tassa attuale di L. 5 deve farsi in base a L. $170 - (40 \times 2) =$ L. 90, non già in base a L. 170.

26. - Giusta il can. 770 e quanto fu discusso a suo tempo, ogni chiesa *parrocchiale*, per quanto vicina ad altra, deve avere il *suo* fonte battesimale: la *distanza* sarà ragione per chiese non parrocchiali, ma la parrocchiale ha diritto e dovere pel solo fatto che è parrocchiale. Però la chiesa vicina, che aveva prima il diritto *esclusivo* di fonte, lo conserverà *cumulativo* con l'altra che fin qui era priva di fonte: ossia sarà in facoltà dei fedeli andare pel battesimo all'una o all'altra.

27. - La *consuetudine* invalsa in alcune diocesi di esporre il SS.mo con ostensorio, celebrando ivi la S. Messa, in alcune ricorrenze, come il primo venerdì d'ogni mese, la novena del S. Natale etc., dovendo supporsi nota al Vescovo e approvata dal suo silenzio, non contrasta al can. 1274, § 1; a prescindere che non manca chi per *expositio publica* in questo canone intende quella «continuata per parecchie ore» come sembra insinuare il gravissimo *nonnisi ex gravi causa praesertim publica*, che ricorda le finalità dell'esposizione per le XL ore.

28. - Circa l'assistenza delle Suore alle operazioni chirurgiche e ostetriche nei pubblici ospedali non tocca interloquire a noi nè ad altri privati: l'unico documento che l'autorità ecclesiastica abbia dato in proposito è nelle *Normae* (ediz. 6 marzo 1921, cap. II, n. 15-17) ove è detto che molto difficilmente si dà l'approvazione a *nuove* Congregazioni di Suore, specie di voti perpetui, che ammettano tali «caritatis opera quae «virgines Deo dicatas et habitu religioso indutas *dedecere* videantur» e sempre prescrivendo «prudentes in constitutionibus conditiones et cautelae, quibus Sorores a «*periculis* liberentur». Il Vescovo non deve quindi ne può tollerare tale assistenze a quelle suore che non ne siano autorizzate dalle *Costituzioni* approvate dalla S. Sede, e anche in tal caso deve sorvegliare all'adempimento delle cautele prescritte.

29. - Crediamo che non abbia violato il segreto pontificio o di S. Ufficio chi fu obbligato per assoluto discarico di coscienza o parlare della cosa col suo confessore e in atto di sacramentale confessione: *non enim locutus est homini sed Deo.*

30. - Ripetiamo che prima della tonsura il candidato resta sempre laico e non ha bisogno di incardinazione per ordinarsi nella diocesi ove vuol restare in perpetuo, anche se originario di altra; si incardina *ipso facto* con la prima tonsura (cfr. can. 111, § 1). Nel can. 956 evidentemente la tonsura non può essere compresa nella frase *promovere ad ordines* (cfr. can. 950: *nisi aliud ex natura rei vel contextu eruatur*).

31. - Abbiamo già altra volta con l'autorità della S. R. Rota dimostrato che ciascuno è libero, nella chiesa di cui è rettore, *cantare* o far cantare Messe avventizie senza permesso del parroco del luogo, a meno che questi non dimostri una *prescrizione* di diritto esclusivo a suo favore (cfr. *Segusin.*, 5 mart. 1911, per intero nel vol. XXIII, p. 299).

32. - La materia della precedenza è stata ordinata *ex novo* dal Codice (vedi indice alla parola *Praecedentia*): i decreti della S. R. C. *contrarii al Codice* in questa materia devono ritenersi abrogati; gli altri però, che possono comporsi con le prescrizioni del Codice, o le suppliscono mancanti, conservano tutto il loro valore (*generi per speciem derogatur*). Perciò i parroci, osservata la precedenza del parroco o vicario perpetuo della Cattedrale (can. 478), debbono disporsi *iuxta praerogativas Ecclesiae* (S. R. C., n. 788; 1551, I; 1565, II) come per diritto comune. Ma è ammessa (S. R. C., n. 2075) la *consuetudine* di seguire invece l'anzianità di possesso: tale consuetudine non ci sembra interrotta dal fatto che *in determinate occasioni*, p. es. nella processione sinodale si segue sempre la dignità delle parrocchie, appunto perchè le due norme riguardano distinte occasioni.

33. - Pei canonici statutari, nominati cioè nelle collegiate soppresse e quindi senza prebenda, è ancora in vigore il decreto della S. C. del Concilio *Haud raro* del 9 settembre 1891 (*M. E.* VII, p. I, p. 265) che prescrive la procedura per punire i negligenti (privazione di beneficio dopo 6 mesi di negligenza).

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

Sulla assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia. (Dal R. Decreto 28 agosto 1924, n. 1422. Ne desumiamo i seguenti articoli).

Art. 3. — Agli effetti dell'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, sono impiegati coloro che, qualunque sia la loro denominazione, sono considerati tali dalle leggi vigenti sul contratto d'impiego privato.

Sono soggetti all'assicurazione i sacerdoti solo nel caso che godano di una retribuzione da parte di enti, associazioni e privati per ufficio cui non sia annesso un beneficio ecclesiastico.

Art. 5. — Se la retribuzione consiste, in parte o totalmente, nella gratuità dell'alloggio o del vitto o in altre prestazioni in natura, nè è determinato il valore in ragione dei prezzi medi locali:

Gli istituti di previdenza sociale hanno facoltà di fissare il valore dell'alloggio e del vitto e i prezzi medi locali, per eventuali prestazioni in natura, che devono essere assunti a base per la determinazione della retribuzione, a tutti gli effetti dell'applicazione del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3184.

Questo articolo col seguente riguarda particolarmente i Vice parroci che convivono coi rispettivi parroci.

Art. 20. — Quando la liquidazione delle competenze accessorie, di cui nell'articolo 5 del presente regolamento, è effettuata alle stesse epoche nelle quali ricorre il pagamento del salario o stipendio, il valore della marca da apporsi sulla tessera personale, si determina in base alla retribuzione totale effettiva corrisposta all'assicurato, cioè alla retribuzione che si ottiene sommando il salario o stipendio con le altre competenze.

È però in facoltà della Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali di consentire che, agli effetti della determinazione del contributo, alle competenze effettive di importo variabile ne siano sostituite altre di importo costante e mediante equivalenti, secondo criteri che dovranno essere stabiliti caso per caso o secondo norme generali determinate dalla Cassa Nazionale stessa.

Art. 136. — L'istituto di previdenza sociale ha facoltà di prescrivere che coloro che hanno alla loro dipendenza domestici ed altre persone per servizi familiari ne facciano denuncia con le modalità e dentro il termine stabilito.

Esso, in via pregiudiziale sentito il competente circolo di ispezione dell'industria e del lavoro, deciderà se i detti domestici e persone per servirsi di famiglia abbiano o meno il carattere di stabilità prescritto dall'art. 1, n. 2 del regio decreto 30 dicembre 1913, n. 8148, per la obbligatorietà della loro assicurazione.

Contro la deliberazione dell'istituto di previdenza sociale è ammesso ricorso entro sessanta giorni, al Comitato esecutivo della Cassa Nazionale per le Assicurazioni sociali, che giudica in via definitiva.

Ispezioni agli insegnamenti speciali nel corso elementare e nei corsi integrativi (R. D. 11 gennaio 1925, n. 47, pubbl. nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio corr.). — Articolo unico. - Allo scopo di accertare in qual modo sia impartito e si svolga l'insegnamento della religione in tutto il corso elementare, e quello di materie a carattere speciale (insegnamenti artistici e di avviamento professionale) sia nel corso elementare sia nei corsi integrativi di 6ª, 7ª e 8ª, gli ispettori scolastici, quando il Regio provveditore agli studi ne ravvisi la convenienza, saranno accompagnati nelle visite alle scuole da persone ritenute particolarmente idonee a tale compito. Dette persone saranno designate dai Regi provveditori agli studi i quali si serviranno di ispettori onorari per le opere integrative, o in mancanza tra questi, di persone idonee, di competenti compresi in appositi elenchi. Detti elenchi sono compilati annualmente, per l'insegnamento di religione, d'accordo con l'autorità ecclesiastica e per gli altri insegnamenti a carattere speciale, sentito il Consiglio scolastico. Qualora le persone che accompagnano l'ispettore abbiano motivo di particolari rilievi circa gl'insegnamenti i cui sopra ne riferiranno per iscritto all'ispettore. Nessuna indennità o compenso di sorta è dovuto al personale suddetto per l'opera che esso è chiamato a prestare in dipendenza al presente decreto.

GLI ASSEGNI E SUPPLEMENTI DI CONGRUA E PER LE SPESE DI CULTO

Norme legislative e regolamentari coordinate – Giurisprudenza della Corte Suprema.

(Continuazione: vedi pag. 48).

Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. — Art. 1. A datare dal 1° luglio 1920 e fino al 30 giugno 1922 l'assegno supplementare che si concede ai parroci del Regno, sarà elevato sino a portare la congrua, compresi i proventi casuali, a lire 2500, al netto delle imposte e tasse, dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie, in conformità degli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1899, n. 191, fermo restando il disposto dell'art. 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, n. 3036, per le parrocchie aventi meno di 200 abitanti (*norma innovativa e interpretativa*).

Art. 2. L'assegno per le spese di culto nel caso in cui è dovuto, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191, nella misura del 15 per cento, sarà accresciuto in ragione dell'aumentata congrua.

Art. 3. Le liquidazioni già eseguite e notificate ai sensi della legge 4 giugno 1899, n. 191, e del decreto-legge 17 marzo 1918, n. 396, modificato dai decreti-legge 9 maggio 1918, n. 655 e 24 aprile 1919, n. 617, nonchè ai termini del decreto-legge 6 luglio 1919, n. 1156, non saranno rinnovate e l'aumento sarà fatto nel modo disposto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge anzidetta 4 giugno 1899, n. 191.

Art. 4. Nel caso in cui, per le parrocchie non ancora congruate, occorra la liquidazione, questa sarà fatta, a seguito di documentata domanda del parroco con le norme stabilite dal regolamento 25 agosto 1899, n 350, salvo quanto è disposto dagli articoli 7 e 14 del presente decreto, in base alla situazione patrimoniale del beneficio, compresi i proventi casuali, alla data di decorrenza del decreto-legge 19 settembre 1921, n. 1283, quando si tratti di parrocchie provviste di titolare in quel momento, e in opposto alla data del civile riconoscimento del nuovo investito.

(Cfr. art. 2 R. D. 28 febbraio 1924, n. 354).

Le Parrocchie « non ancora congruate » dell'art. 4 del R. D. 2 ottobre 1921, n. 1409, sono quelle, che non avevano diritto al supplemento di congrua secondo le leggi anteriori, e non già le altre cui non era stato finora liquidato detto supplemento per ritardo dipendente dall'Amministrazione del Fondo per il culto. (Cass. Roma, 17 dicembre 1923, c. *Pieri*).

Per il testuale disposto dell'art. 4 del R. D. 2 ottobre 1921, n. 1409, l'investito del beneficio parrocchiale, cui non sia stata fatta alcuna liquidazione di congrua, per ottenere la liquidazione deve presentare la domanda corredata dei necessari documenti, prescritta dalla surriportata disposizione. E se tale domanda egli non abbia presentato, la istanza giudiziale da lui proposta deve essere dichiarata inammissibile. (Cass. Roma, 21 luglio 1924, c. *Bianchi*).

Art. 5. In mancanza di reclamo al Consiglio di amministrazione del fondo per il culto, nel termine prefisso dall'art. 12 del presente decreto, la liquidazione s'intenderà accettata e diventerà definitiva e irretrattabile anche per i futuri investiti, salvo il caso di variazione permanente nella consistenza dei beni patrimoniali del beneficio.

Nel caso di reclamo entro il termine su accennato, la liquidazione effettuata d'ufficio dovrà egualmente considerarsi definitiva e invariabile in quelle parti di essa che dal ricorrente non siano state espressamente impugnate con analoga motivazione. (Cfr. art. 2 R. D. L. 28 febbraio 1924, n. 354).

Art. 6. Agli assegni per supplemento di congrua e spese di culto, anche non liquidati, è applicabile la prescrizione quinquennale, stabilita dall'art. 2144 cod. civile.

GIURISPRUDENZA

Favorevole.	Contraria.
Cass. Firenze, 25 novembre 1872, c. *Pardini-Dominici.*	
Cass. Firenze, 29 luglio 1879, c. *Finanza-Trebellini.*	
Cass. Napoli, 18 giugno 1884, c. *Schettino-Com. Serino.*	
Cass. Roma 20 giugno 1892, c.	
Cass. Roma, 18 novembre 1897, c. *De Pillis.*	
Cass. Roma, 24-26 maggio 1903, c. *Rossi* e *Pardo.*	
	Cass. Roma, 6 agosto 1903, c. *Biondi.*
Cass. Roma, 19 novembre-15 dicembre 1903, c. *Massabò.*	
Cass. Napoli, 6-10 maggio 1905, c. *Ruggero-Com. Benevento.*	
Cass. Roma, 11 maggio 1905 (supplemento di congrua).	Cass. Roma, 11 maggio 1905 (spese culto).
	Cass. Roma, 10 giugno 1905, c. *Catena* (spese culto).
	Cass. Firenze, 4 luglio 1905, c. *Pini.*
	Cass. Roma, 20 dicembre 1905-15 gennaio 1906, c. *Petrillo.*
Cass. Roma, 20 febbraio 1906 (supplemento congrua).	Cass. Roma, 20 febbraio 1906 (spese culto).
	Cassa Roma, 12-26 maggio 1906, c. *Gallo.*
Cass. Roma, 15 ottobre 1906 (supplemento congrua).	Cass. Roma, 15 ottobre 1906 (spese culto).
	Cass. Roma, 2 marzo 1907, c. *Filipponi* (spese culto).
	Cass. Roma, 9-15 aprile 1907, c. *Celesia.*
	Cass. Roma, 8-18 maggio 1907, c. *Meletani.*
	Cass. Roma, 29 maggio-7 giugno 1907, c. *Persi.*

Favorevole.	Contraria.
Cass. Roma, 29 luglio-19 agosto 1907, c. *Tancredi* (suppl. congrua).	Cass. Roma, 29 luglio-19 agosto 1907, c. *Tancredi* (spese culto).
Cass. Roma, 12-19 agosto 1907, c. *Ariozzi* (suppl. congrua).	Cass. Roma, 12-19 agosto 1907, c. *Ariozzi* (spese culto).
	Cass. Roma, 2-9 settembre 1907, c. *Capotorti.*
	Cass. Roma, 7-28 ottobre 1907, c. *Manna.*
Cass. Roma, 9-18 dicembre 1907, c. *Ferretti* (supplemento congrua).	Cass. Roma, 9-18 dicembre 1907, c. *Ferretti* (spese culto).
	Cass. Roma, 12-21 gennaio 1908, c. *Peretti.*
	Cass. Roma, 18 febbraio-18 marzo 1908, c. *Sorrentino.*
	Cass. Roma, 25 febbraio-6 marzo 1908, c. *Falco.*
	Cass. Roma, 25 febbraio-6 marzo 1908, c. *Serra.*
	Cass. Roma, 26 febbraio-17 marzo 1908, c. *Antoniotti.*
	Cass. Roma, 16-31 marzo 1908, c. *Cinti.*
	Cass. Roma, 24 aprile-4 maggio 1908, c. *Mariani.*
	Cass. Roma, 1°-15 maggio 1908, c. *Bova.*
	Cass. Roma, 4-11 maggio 1908, c. *Marchettini.*
	Cass. Roma, 6-13 maggio 1908, c. *Fratini.*
	Cass. Roma, 8 maggio-2 giugno 1908, c. *Leombruni.*
	Cass. Roma, 11-20 maggio 1908, c. *Schioccolini.*
	Cass. Roma, 15-25 maggio 1908, c. *Lucaroni.*
	Cass. Roma, 18-30 maggio 1908, c. *Pensa.*
	Cass. Roma, 20-30 maggio 1908, c. *Crispigna.*
	Cass. Roma, 22-29 maggio 1908, c. *Barni.*
	Cass. Roma, 27 maggio-7 giugno 1908, c. *Theolis.*
	Cass. Roma, 5-10 giugno 1908, c. *Cruciani.*
	Cass. Roma, 20-27 luglio 1908, c. *Sabbi.*

FAVOREVOLE.

Cass. Roma, 22 ottobre-15 novembre 1915, c. *Martino.*

Cass. Roma, 14 aprile-8 maggio 1916, c. *Zafferani.*

Cass. Roma, 8 maggio 1916, c. *Caffarata* (non spese culto).

CONTRARIA.

Cass. Roma, 10-31 agosto 1908, c. *Tarsia.*

Cass. Roma, 5-12 ottobre 1908, c. *Tiranti.*

Cass. Roma, 19 ottobre 1908, c. *Rossi.*

Cass. Roma, 11-18 dicembre 1908, c. *Orsini.*

Cass. Roma, 1°-12 dicembre 1908, c. *Montini.*

Cass. Roma, 7 dicembre 1908-15 gennaio 1909, c. *Fagotti.*

Cass. Roma, 10-31 dicembre 1908, c. *Gavelli.*

Cass. Roma, 15-31 dicembre 1908, c. *Narni.*

Cass. Roma, 11-19 gennaio 1909, c. *Moretti.*

Cass. Roma, 17 febbraio-8 marzo 1909, c. *Solimena.*

Cass. Roma, 16 marzo-23 aprile 1909, c. *Foderaro.*

Cass. Roma, 22 marzo-19 aprile 1909, c. *Ventrici.*

Cass. Roma, 24 marzo-20 aprile 1909, c. *Marini.*

Cass. Roma, 16-23 agosto 1909, c. *Luciani.*

Cass. Roma, 13-21 dicembre 1909, c. *Zaccone.*

Cass. Roma, 9-18 marzo 1910, c. *Cervinara.*

Cass. Roma, 13-20 aprile 1910, c. *Poccia.*

Cass. Roma, 22 gennaio-1 febbraio 1912 c. *Giovannucci.*

Cass. Roma, 2-13 febbraio 1912, c. *Magnanelli.*

Cass. Roma, 16 luglio-7 agosto 1915, c. *Andrenacci* (vescovo).

FAVOREVOLE.

Cass. Roma, 3-28 marzo 1917, c. *Alfinito.*

Cass. Roma, 11-28 luglio 1917, c. *Martino.*

Cass. Roma, 25 ottobre-13 novembre 1917, *c. Martino* (anche spese culto).

Cass. Roma, 6 novembre 1917, c. *Roà.*

Cass. Roma, 4-31 dicembre 1917, c. *Colella.*

Cass. Roma, 7-28 maggio 1918, c. *Mattei* (anche spese culto 92).

Cass. Roma, 20 gennaio-6 febbraio 1919, c. *Floridi* (suppl. congrua 92 e 99).

Cass. Roma, 10 febbraio-13 marzo 1919, c. *Picchi* (anche spese culto 99).

Cass. Roma, 6 maggio 1919, c. *Banducci* (anche aumento 15 %).

Cass. Roma, 13 dicembre 1919, c. *La Cava* (anche spese culto 92 e 99).

Cass. Roma, 10 luglio 1920, c. *Vodola* (anche spese culto 92 e 99 e per ex Ricettizia).

Cass. Roma, 25 novembre 1920, c. *Martino* (idem, 4-18 gennaio 1921, c. *Schioppa*).

Cass. Roma, 20 gennaio 1921, c. *Macarone-Palmieri* (vescovi).

Cass. Roma, 12-23 luglio 1921, c. *Romeo-Asprea.*

CONTRARIA.

Decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164. — Art. 1. In aggiunta ai 21 milioni destinati ai parroci del Regno col Regio decreto-legge 19 settembre 1921, n. 1283, il tesoro dello Stato corrisponderà all'Amministrazione del Fondo per il culto altro contributo di L. 20,500,000 (lire venti milioni cinquecentomila) per l'esercizio 1920-1921, e di L. 17,000,000 (lire diciassette milioni) per il successivo esercizio 1921-22, allo scopo di provvedere al miglioramento della condizione economica di altre categorie del clero nella misura indicata per ciascuna di esse, nei seguenti articoli, nonchè alla sistemazione finanziaria dell'Amministrazione suddetta.

Art. 3. Sarà concesso all'Amministrazione del Fondo per il culto un assegno supplementare alle seguenti categorie del clero fino a portarne la congrua, compresi i prodotti casuali, alla misura rispettivamente indicata:

1° Vicari e cappellani curati, riconosciuti ed esercitanti completo ministero parrocchiale, con autonomia e indipendenza, lire 1500.

2° Canonici delle cattedrali e palatini:
a) investiti di particolare ufficio e dignità, L. 3000;
b) canonici semplici, L. 2500;
c) canonici minori (mansionari, beneficiati, ecc.), L. 1500.
3° Vescovi ed arcivescovi, L. 12,000..

Art. 4. Con decreto reale saranno stabilite le norme per la esecuzione e applicazione dei provvedimenti disposti con gli articoli precedenti.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni, nei bilanci del Ministero del tesoro e dell'Amministrazione del Fondo per il culto.

Art. 5. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Regio decreto-legge 15 novembre 1922, n. 1521. — Art. 1. Il miglioramento economico concesso ai parroci e ad altre categorie del clero con i decreti-legge 19 settembre 1921, n. 1283 e 2 febbraio 1922, n. 164, è prorogato fino a tutto l'esercizio 1922-23.

Art. 2. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Regio decreto-legge 9 luglio 1923, n. 1635. — Art. 1. Regio decreto-legge 19 settembre 1921, n. 1283 e 2 febbraio 1922, n 164, concernenti il miglioramento economico del clero e la sistemazione finanziaria del Fondo per il culto, sono prorogati, a tutti gli effetti, fino al 30 giugno 1924, fermo restando il contributo annuo del Tesoro in 38 milioni

Art 2. Potranno essere stabilite con decreto Reale ulteriori norme di applicazione ed esecuzione dei provvedimenti in favore del clero, a chiarimento, in aggiunta od anche in deroga di precedenti disposizioni.

Art. 3. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Regio decreto-legge 10 aprile 1924, n. 726. — Art. 1. I decreti-legge 19 settembre 1921, n. 1283 e 2 febbraio 1922, n. 164, concernenti il miglioramento economico del clero e la sistemazione finanziaria del Fondo per il culto, sono nuovamente prorogati, a tutti gli effetti, fino al 30 giugno 1925, fermo restando il contributo annuo del Tesoro in 38 milioni.

Alle conseguenti variazioni di bilancio verrà provveduto con decreto del Ministero per le finanze.

Art. 2. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Regolamento 25 agosto 1899, n. 191. — Art. 1. L'assegno supplementare di congrua dovuto ai parroci del Regno a termini delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, 30 giugno 1892, n. 317 e 4 giugno 1899, n. 191, sarà liquidato d'ufficio dall'Amministrazione del Fondo per il culto a norma del primo capoverso dell'art. 2 di questa legge previo l'accertamento delle attività e delle passività di ciascun beneficio parrocchiale.

Art. 2. L'accertamento delle attività sarà eseguito prendendo a base l'ultima denunzia presentata, assentita e definitivamente approvata agli effetti dell'applicazione della tassa di manomorta.

Art. 3. Qualora risultasse che taluni cespiti costituenti la dotazione del beneficio parrocchiale fossero stati omessi nella denunzia di manomorta o che altrimenti

fossero sfuggiti all'applicazione della tassa relativa, saranno computati nelle attività anche i detti cespiti

Saranno invece escluse dal computo le rendite che fossero cessate o estinte non che quelle che fossero riconosciute assolutamente inesigibili, semprechè siano presentati i titoli, gli atti ed i documenti comprovanti la cessazione, o la estinzione o la inesigibilità

Art. 4. Sarà tenuto conto delle variazioni avvenute nell'asse patrimoniale del beneficio dopo la presentazione dell'ultima denuncia di manomorta e fino al 30 giugno 1899, semprechè siano dimostrate e giustificate.

Art. 5. In ogni caso il reddito dei beni costituenti la dotazione del beneficio parrocchiale, tanto se siano stati dichiarati agli effetti dell'applicazione della tassa di manomorta, quanto se siano stati omessi, sarà determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 della legge 13 settembre 1874, n. 2078, e degli articoli 19, 20, 21 e 22 del relativo regolamento approvato con Regio decreto 25 settembre 1874, n. 2129.

Non saranno ammessi, come base di determinazione del reddito, i contratti di locazione simulati, o stipulati senza l'osservanza delle volute formalità, per un prezzo inferiore a quello presunto a termini dell'art 19 del sopracitato regolamento.

Art. 6. Il reddito della casa parrocchiale e dell'orto o giardino annesso non entra nel computo delle attività. Ma se una parte della casa o dell'orto o giardino fosse data in affitto, sarà computato nell'attivo il reddito corrispondente.

Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. — Art. 7. Quando nella determinazione agli effetti del supplemento di congrua del reddito dei beni immobili costituenti la dotazione del beneficio parrocchiale, si abbia motivo a dubitare della sufficienza o della esattezza dei criterî indicati nell'art. 5 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350, può l'Amministrazione promuovere in tale caso una stima a cura dell'Ufficio tecnico di finanza o consentire che il parroco esibisca una perizia giurata, che deve però essere controllata dall'Ufficio suddetto.

(Cfr. art. 3 R. D. L. 28 febbraio 1924, n. 354).

Art. 1. Per la legge 4 giugno 1899 e per l'art. 1 del regolamento la liquidazione dell'assegno supplementare di congrua, dovuto ai Parroci, va eseguita d'ufficio dall'Amministrazione del Fondo culto. (Cass. Roma, 26 febbraio-17 marzo 1908, c. *Antoniotti*).

Art. 2. La norma presuntiva dell'art. 2 del regolamento 25 agosto 1899, avente per base l'ultima denuncia presentata e approvata per la liquidazione della tassa di M. M., non costituisce l'unico ed esclusivo criterio di accertamento delle rendite del beneficio parrocchiale agli effetti della determinazione del supplemento di congrua, potendo esso desumersi anche da altri mezzi addiettivi di prova. (Cass. Roma, 4-14 novembre 1910, c. *Truda*). Nei rapporti del nuovo investito deve tenersi conto della valutazione del reddito, del verbale di possesso, anzichè della domanda di M. M. fatta dall'antecessore. (Cass. Roma, 29 novembre-7 dicembre 1910, c. *Mariconda*).

L'accertamento delle attività beneficiarie, agli effetti della liquidazione del supplemento di congrua, non va fatto esclusivamente in base all'ultima denuncia per tassa di M. M., dovendosi tener conto delle diminuzioni di reddito derivate dai danni avvenuti ai fondi, onde possa aversi il minimo effettivo voluto dalla legge. (Cass. Roma, 25 aprile-12 novembre 1912, c. *Fusco*).

(Continua).

BIBLIOGRAFIA

CAPPELLO Felix M. S. J. - *Summa iuris publici ecclesiastici ad normam Codicis iuris canonici et recentiorum S. Sedis documentorum concinnata.* Romae, Univ. Gregoriana, 8° min., p. XVIII-561. L. 18.

MATTHAEUS a Coronata, O. M. Cap. - *Ius publicum ecclesiasticum.* - Introductio ad institutiones canonicas in usum scholarum. - Taurini, Monetti, 1924. In-8° gr., p. XX-268. L. 12.

Che il Codice di diritto canonico non si occupi *ex-professo* del diritto pubblico ecclesiastico, è cosa notoria: soltanto *per transennam* stabilisce alcuni punti circa la personalità giuridica degli enti morali, circa le immunità, circa il magistero ecclesiastico, la competenza giuridica etc. Ma una solida cognizione del diritto pubblico è necessaria al canonista non solo per rendersi ragione dei punti accennati, bensì anche per intendere appieno lo spirito della legislazione ecclesiastica: e infatti la istruzione della S. C. dei Seminari, del 26 aprile 1920, ad IX, dichiara obbligatorio questo studio come introduzione allo studio del Codice. Trattato classico in materia era fin qui quello del Cavagnis, rigidamente scolastico nella forma e nell'intento; ma è ben noto quanti progressi abbiano fatto gli studi di diritto internazionale e di diritto pubblico in genere, nei nostri tempi: e quanto riverbero ne derivi anche nel diritto ecclesiastico, lo indicò magistralmente, prima del Codice, il compianto P. Rivet S. J. nelle sue *Quaestiones iuris publici eccl.* — I due manuali che ci si presentano all'uopo corrispondono, in genere, assai bene, al fine di aggiornare la materia allo stato odierno degli studi: seguono press'a poco il medesimo ordine e metodo nel distribuire la materia, che però ci sembra più omogenea e spedita nel Cappello, dal quale si può notare in più punti la dipendenza del P. Matteo. Nel definire la *res mixta* entrambi si allontanano dallo spirito del Codice nei can. 726 ss.. che è di dare la *res mixta* come risultante di due *elementi*, lo spirituale e il materiale, non già soltanto come tendente a due *finalità*: è un punto fondamentale, questo, dal quale dipende gran parte della difficoltà della trattazione: noi la troviamo molto minore nella concezione del Codice, come troviamo più fondato il Cavagnis quando distingue bene la *res* mixta dalla *materia* mixta, differenza che sembra trascurata dai nostri AA. Lo studio dei concordati nel P. Cappello. sebbene più breve che nel P. Matteo, insegna anche di più, e quanto alla differenza — del resto non grande — delle due soluzioni, ci sembra che debba prevalere: anche qui osserviamo un effetto della maggiore valutazione positiva e storica dell'argomento, da parte del giurista romano. Troviamo invece degne di nota e di studio le osservazioni del P. Matteo (p. 125 ss.) all'opinione comune circa l'origine delle immunità ecclesiastiche: non vi scorgiamo però la *nova theoria* promessa nella prefazione. Anche alcuni punti particolari, come il *R. Placet*, l'appello *ab abusu*, le guarentigie, sono più sviluppati dal giurista genovese, ma il P. Cappello si riserva esplicitamente trattarli nella ristampa della sua opera maggiore sul medesimo argomento. — L'altro capitolo per cui l'opera del P. Matteo supera il P. Cappello, circa la *Fontes iuris* (p. 219-256), manifestamente appartiene all'introduzione al Codice, non già al diritto pubblico, come tale. — Concludendo, abbiamo due ottimi libri grandemente commendevoli sia per quello che contengono che per quello che promettono.

Imprimatur: Fr. ALBERTUS LEPIDI O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: ✝ JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

ANTONIO GENTILI, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del Senato del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia 27